



COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 17

Oggetto:

Fondo garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2022 – Costituzione per l'importo di € 27.088,15 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario .

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 11:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore		X
BANNO' SALVATORE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n.56 del 11/08/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione di C.C. n. 57 del 11/08/2021 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201/2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di G.C. n.89 del 12/08/2021e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2023 da parte degli enti locali al 31/03/2022;
- è stato autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31/03/2022;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane;
- l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento

relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

•l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

•ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:

a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purché il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

•al comma 861 dispone che:

-i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);

-i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

-limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

-limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

•al comma 863 dispone che:

-nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

-il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;

•al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:

-non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e

-non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che "il riferimento agli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che

abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”;

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:

- ☐ l'ente presenti nell'anno 2021 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente 2020, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.

- ☐ l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2021, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre 2020 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purché lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;

- ☐ l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che:

- ☐ l'Ente al 31/12/2021 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 198.267,34 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2020 pari ad € 349.234,84 e pertanto rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ;

- ☐ l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2021 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 34 quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;

- ☐ l'ente ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

Rilevato:

- che l'imponibile degli stanziamenti anno 2022 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2022, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 902.938,24;

- che si rende necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 27.088,15 determinato applicando la percentuale del 3%, prevista dalla lettera b)) del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 902.938,24;

Ritenuto necessario, le variazioni di bilancio al fine di rispettare il termine del 28 febbraio 2022 di costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali;

Vista la nota prot.n.119 del 05/01/2022, con la quale il Responsabile del settore finanziario da atto del permanere della situazione di squilibrio finanziario dell'Ente, già precedentemente segnalata, comunicando il divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti per legge;

Dato atto che, la presente variazione deriva da un obbligo di legge;

Dato atto, altresì, che, la variazione di bilancio di cui all'allegato A), non determina un peggioramento degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Previo acquisizione del parere espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1.di dare atto che l'ente ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33;

2.di dare atto:

- del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2021, pari ad € 198.267,34 rispetto a quello dell'esercizio 2020 pari ad € 349.234,84 con una riduzione del 43,23% pertanto la riduzione è superiore al 10% previsto dalla norma succitata;

- del mancato rispetto delle condizione della lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2021, pari a giorni 34;

3.di provvedere, ai sensi del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali con l'accantonamento dell'importo di € 27.088,15;

4.di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2022, le variazioni di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5.di dare atto che trattasi di variazione necessaria al fine di adempiere ad un obbligo di legge, la quale non determina un peggioramento degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, anno 2022;

6.di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, il sopra citato Fondo di Garanzia per i debiti commerciali;

7.di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

RUFFETTO MARIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Vice Segretario

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. MUSTICA ROSALIA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/02/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA